



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 18

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

L'Anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

MARTELLI MAURO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
SPINAROLI MARIA ROSA	Presente
BARANA FERNANDO LUIGI	Presente
TURINA ROBERTO	Presente
ALFIERI GIULIANA	Assente
BINDELLA ALBERTO	Presente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
RESIDORI GIANCARLO	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Presente
AL ZEER SILVIA	Presente
COCOZZA CIRO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed ha previsto un'articolazione dell'imposta comunale in tre diverse entrate (IMU-TASI-TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), la quale rimane quindi in vigore;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- è stata emanata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443/2019, recante la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- l'Allegato A) alla sopra citata deliberazione ARERA n. 443/2019 riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021, al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) necessario per la determinazione delle tariffe TARI;
- è stata emanata la deliberazione ARERA n. 444/2019, recante le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- è stata emanata la deliberazione ARERA 52/2020/RIF del 03.03.2020 recante le “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio al procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 6.3 della deliberazione ARERA n. 443/2019, con deliberazione n. 04 del 09/06/2021 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla validazione del Piano Economico e Finanziario relativo all'anno 2021, per un importo totale di Euro 841.509,00, suddiviso in parte fissa (pari ad Euro 354.465,00) e parte variabile (pari ad Euro 487.044,00);

Considerato che:

- con deliberazione n. 16 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, pari ad € 841.509,00;
- con deliberazione n. 17 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), adeguato alla normativa vigente ed in particolare al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale – TUA) come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

Visto che, a seguito della citata deliberazione ARERA n. 443/2019, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Verificato che tale metodo viene applicato dal Comune per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2021 per la prima volta in quanto, la semplificazione della procedura di approvazione

delle tariffe per l'anno 2020 disciplinata dall'art. 107, comma 5 del decreto legge n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020), prevedeva la possibilità per i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 poteva essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. Il Comune, nel 2020, si era avvalso di tale facoltà, confermando così per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione consiliare n. 49/2018;

Atteso che il MEF, nella Faq n. 36 del 21.01.21, conferma la possibilità di finanziare il suddetto conguaglio tra PEF Tari 2020 e PEF Tari 2019, di cui al citato art. 107 del decreto legge n. 18/2020, con le risorse del Fondo, cosiddetto "Fondone COVID", di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34/2020 e art. 39 del decreto legge n. 104/2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, come precisato nella nota di approfondimento IFEL del 02/03/2020: "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi e quindi assumono piena e immediata efficacia fino all'approvazione dal parte dell'Autorità ..."

Valutato che, richiamata la deliberazione ARERA n. 443/2019, ai sensi dell'art. 4.2, le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe, non eccedono quelle relative all'anno 2020 oltre il limite massimo di variazione annuale, pari al 6,6%, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR; nonostante si evidenzino un incremento dei costi variabili rispetto a quelli fissi con conseguente redistribuzione dei carichi tariffari - per le utenze - tra parte fissa e parte variabile;

Dato atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 dal totale dei costi variabili del PEF:

- è stato detratto l'importo di Euro 34.653,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (derivanti da: contributo del MIUR relativo alla TARI 2020 delle scuole del territorio comunale e da incassi anno 2020 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato) riportato del Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;
- è stato incrementato per l'importo di Euro 19.775,02 relativo:
 - a) alle riduzioni da concedere alle utenze non domestiche che hanno avviato al riciclo alcuni dei rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI vigente, per un importo di Euro 7.960,02;
 - b) alle riduzioni, previste dal Regolamento TARI vigente, da concedere alle utenze non domestiche, per un importo di Euro 11.815,00;

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi da 641 a 668);

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che l'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

- al comma 651, che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- al comma 652, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;
- al comma 654, che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Ritenuto opportuno applicare, anche per l'anno 2021, una ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche (78%) e non domestiche (22%) in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari;

Atteso che:

- le straordinarie misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate nel 2021, a partire dal mese gennaio e fino a tutto il mese di maggio del corrente anno, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle persone, in funzione del colore della fascia in cui la Regione veniva collocata e in funzione delle diverse tipologie di attività economiche;
- l'art. 24 del vigente Regolamento TARI, approvato in data odierna con deliberazione consiliare n. 17, stabilisce: *“Il Comune può disporre con proprio atto di approvazione delle tariffe ulteriori riduzioni della TARI - ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 - per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria...”*
- l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) ha assegnato, per l'anno 2021, specifiche risorse al Comune di Mozzecane, a sostegno delle utenze non domestiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – destina risorse per l'anno 2020 agli enti locali per il ristoro dalla perdita di gettito derivante dall'emergenza epidemiologica;
- le risorse previste e assegnate per l'anno 2020 ai sensi del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 possono essere destinate anche a sostegno delle utenze che hanno subito danni economici a seguito dell'emergenza epidemiologica;

Preso atto che, in ottemperanza all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis), l'Amministrazione intende disporre di tutti i fondi di Stato stanziati per l'anno 2021 per introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2021, finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza da COVID-19, sono state costrette a sospendere o ridurre l'esercizio della propria attività;

Visto l'art. 107 del “Trattato sull'Unione Europea – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” che disciplina gli “Aiuti concessi dagli Stati” e così recita: *“1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*

2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c)omissis..... 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione”;

Considerato che:

– le suddette agevolazioni, oltre che specificatamente consentite dalla normativa nazionale sopra richiamata che ha stanziato risorse ad hoc in materia di TARI, non si configurano come aiuto di Stato da comunicare alla Commissione Europea, in primo luogo per gli importi stabiliti molto al di sotto di tutte le soglie dimensionali previste e in secondo luogo per l'assenza delle altre caratteristiche che definiscono l'aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto le agevolazioni in oggetto non prevedono selettività, non creano in alcun modo distorsione della libera concorrenza e non hanno alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari;

– che le stesse agevolazioni risultano del tutto compatibili con il mercato interno, trattandosi di risorse destinate a mitigare i danni creati da eventi eccezionali, come sicuramente è la pandemia da Coronavirus in atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Dato atto che il Comune, al fine di non far gravare sui cittadini il conguaglio del PEF Tari 2020 rispetto al PEF Tari 2019, si è avvalso della possibilità di finanziare il suddetto conguaglio (come indicato dal MEF nella Faq n. 36 del 21.01.21) facendo ricorso alle risorse del Fondo, cosiddetto “Fondone COVID”, di cui all'art. 106 del del decreto legge n. 34/2020 e art. 39 del decreto legge n. 104/2020;

Ritenuto di stabilire, per le utenze non domestiche, tre tipologie di riduzioni differenziate in funzione delle chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle attività economiche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, rispettivamente: dello 0%, del 40% e del 75% del tributo TARI totale dovuto per l'intero anno 2021, individuando le seguenti categorie di utenze non domestiche meritevoli di aiuto e stabilendo di concedere loro le riduzioni delle tariffe TARI d'ufficio in sede di determinazione ed emissione dell'avviso di pagamento per il corrente anno:

Categoria e Descrizione		% RIDUZIONE su quota fissa e quota variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	75%
2	Cinematografi e teatri	75%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0%

4	Campeggi, distributori carburanti	0%
4	Impianti sportivi	75%
5	Stabilimenti balneari	0%
6	Esposizioni, autosaloni	40%
7	Alberghi con ristorante	75%
8	Alberghi senza ristorante	75%
9	Case di cura e riposo	0%
10	Ospedali	0%
11	Uffici, agenzie	40%
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	40%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli	40%
13	Ferramenta	0%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	40%
16	Banchi di mercato beni durevoli	0%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	75%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	40%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	75%
23	Mense, birrerie, amburgherie	75%
24	Bar, caffè, pasticceria	75%
25	Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0%
27	Ortofrutta, pescherie	0%
27	Fiori e piante	40%
27	Pizza al taglio	75%
28	Ipermercati di generi misti	0%
29	Banchi di mercato genere alimentari	0%
30	Discoteche, night club	75%

Verificato:

- che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in Euro 49.000,00;
- che per finanziare le riduzioni alle utenze non domestiche sopra descritte verranno interamente utilizzare le risorse stanziare dall'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis), oltre alle risorse concesse al Comune di Mozzecane nell'anno 2020 con il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che residuano dalla copertura del conguaglio tra PEF TARI 2020 e il PEF TARI 2019 e dalla copertura delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche per l'anno 2020 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto di fissare le rate per l'anno 2021 per il versamento della TARI, in numero di due rate, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2021;
- rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 06/12/2021;
- rata unica entro la scadenza della prima rata;

Stabilito che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

Visto che con l'art. 30, comma 5 del decreto legge 23/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, viene stabilito che il termine per deliberare i regolamenti e le tariffe TARI per l'anno 2021 sono fissati al 30 giugno 2021;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, abbia natura regolamentare e pertanto necessita del parere formulato dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere suddetto reso dal Revisore dei Conti, **allegato A**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- 1) di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto della suddivisione del costo totale di Euro 841.509,00 definito dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, in parte fissa (pari ad Euro 354.465,00) e parte variabile (pari ad Euro 487.044,00);

3) di dare atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 dal totale dei costi variabili del PEF:

– è stato detratto l'importo di Euro 34.653,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (derivanti da: contributo del MIUR relativo alla TARI 2020 delle scuole del territorio comunale e da incassi anno 2020 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato) riportato del Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

– è stato incrementato per l'importo di Euro 19.775,02 relativo:

a) alle riduzioni da concedere alle utenze non domestiche che hanno avviato al riciclo alcuni dei rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI vigente, per un importo di Euro 7.960,02;

b) alle riduzioni, previste dal Regolamento TARI vigente, da concedere alle utenze non domestiche, per un importo di Euro 11.815,00;

4) di approvare, per l'anno 2021, in base ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche:

• **TARIFE UTENZE DOMESTICHE:**

<i>Numero Componenti</i>	<i>Ka *</i> <i>Applicato</i>	<i>Tariffa Fissa [€/mq]</i>	<i>Kb* Applicato</i>	<i>Tariffa Variabile [€/utenza]</i>
1	0,80	€ 0,5045	0,6	€ 45,8543
2	0,94	€ 0,5928	1,4	€ 106,9933
3	1,05	€ 0,6621	1,8	€ 137,5628
4	1,14	€ 0,7189	2,2	€ 168,1324
5	1,23	€ 0,7756	2,9	€ 221,6290
6 o più	1,30	€ 0,8198	3,4	€ 259,8409

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5%.

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, alle utenze domestiche con componenti residenti nel Comune che acquistano, nell'anno di riferimento, pannolini lavabili per i loro bambini di età compresa tra zero e 24 mesi oppure pannolini lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili (coppette mestruali) per persone conviventi e residenti, si applica, considerando l'obiettivo diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio, la riduzione del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di riduzione complessiva pari ad € 160,00;

• **TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE:**

<i>Categoria e Descrizione</i>		<i>Kc*</i> <i>applicato</i>	<i>Tariffa Fissa</i> <i>€/mq</i>	<i>Kd*</i> <i>applicato</i>	<i>Tariffa Variabile</i> <i>€/mq</i>	<i>Totale Tariffa</i> <i>€/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,2776	3,28	0,3541	0,6317
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,2082	2,50	0,2699	0,4781
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,3540	4,20	0,4534	0,8074

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,	0,76	0,5275	6,25	0,6747	1,2022
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,2638	3,10	0,3347	0,5985
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,2360	2,82	0,3044	0,5404
7	Alberghi con ristorante	1,20	0,8329	9,85	1,0634	1,8963
8	Alberghi senza ristorante	0,95	0,6594	7,76	0,8377	1,4971
9	Case di cura e riposo	1,00	0,6941	8,20	0,8852	1,5793
10	Ospedali	1,07	0,7427	8,81	0,9511	1,6938
11	Uffici, agenzie	1,07	0,7427	8,78	0,9478	1,6905
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	0,4234	5,03	0,5430	0,9664
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,6872	8,15	0,8798	1,5670
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	0,7705	9,08	0,9802	1,7507
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,5761	6,81	0,7352	1,3113
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,7566	8,90	0,9608	1,7174
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	0,7566	8,95	0,9662	1,7228
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,5692	6,76	0,7298	1,2990
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	0,7566	8,95	0,9662	1,7228
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,3262	4,30	0,4642	0,7904
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	0,2638	3,20	0,3455	0,6093
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	3,8662	45,67	4,9303	8,7965
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	3,3665	39,78	4,2945	7,6610
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	2,7487	32,44	3,5021	6,2508
25	Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	2,02	1,4021	16,55	1,7867	3,1888
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,0689	12,60	1,3602	2,4291
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	4,9768	58,76	6,3435	11,3203
28	Ipermercati di generi misti	1,56	1,0828	12,82	1,3840	2,4668
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	2,4294	28,70	3,0983	5,5277
30	Discoteche, night club	1,04	0,7219	8,56	0,9241	1,6460

Kc = coefficiente potenziale di produzione

Kd = coefficiente di produzione kg/mq annuo

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5%.

5) di dare attuazione alla volontà dell'Amministrazione di disporre dei fondi di Stato (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, per l'anno 2021, il decreto legge "Sostegni bis" n. 73 del 25 maggio 2021) per introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2021, per le utenze non domestiche, differenziate in tre tipologie di riduzioni in funzione delle chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle attività economiche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, rispettivamente: dello 0%, del 40% e del 75% del tributo TARI totale dovuto per l'intero anno 2021, individuando le seguenti categorie di utenze non domestiche meritevoli di aiuto e stabilendo di concedere loro le riduzioni delle tariffe TARI d'ufficio in sede di determinazione ed emissione dell'avviso di pagamento per il corrente anno:

<i>Categoria e Descrizione</i>		<i>% RIDUZIONE su quota fissa e quota variabile</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	75%
2	Cinematografi e teatri	75%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0%
4	Campeggi, distributori carburanti	0%
4	Impianti sportivi	75%
5	Stabilimenti balneari	0%
6	Esposizioni, autosaloni	40%
7	Alberghi con ristorante	75%
8	Alberghi senza ristorante	75%
9	Case di cura e riposo	0%
10	Ospedali	0%
11	Uffici, agenzie	40%
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	40%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli	40%
13	Ferramenta	0%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	40%
16	Banchi di mercato beni durevoli	0%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	75%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	40%

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	75%
23	Mense, birrerie, amburgherie	75%
24	Bar, caffè, pasticceria	75%
25	Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0%
27	Ortofrutta, pescherie	0%
27	Fiori e piante	40%
27	Pizza al taglio	75%
28	Ipermercati di generi misti	0%
29	Banchi di mercato genere alimentari	0%
30	Discoteche, night club	75%

6) di dare atto che il Comune, al fine di non far gravare sui cittadini il conguaglio del PEF Tari 2020 rispetto al PEF Tari 2019, si è avvalso della possibilità di finanziare il suddetto conguaglio (come indicato dal MEF nella Faq n. 36 del 21.01.21) facendo ricorso alle risorse del Fondo, cosiddetto “Fondone COVID”, di cui all’art. 106 del del decreto legge n. 34/2020 e art. 39 del decreto legge n. 104/2020;

7) di avvalersi delle specifiche risorse assegnate al Comune per l’anno 2021 dal decreto legge “Sostegni bis” n. 73 del 25 maggio 2021, finalizzate agli interventi di natura agevolativa per la TARI delle utenze non domestiche, oltre che delle risorse residuali assegnate nell’anno 2020 con il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per finanziare le citate riduzioni applicate alle utenze non domestiche il cui importo è stimato in stimato in Euro 49.000,00;

8) di precisare che le suddette agevolazioni, oltre che specificatamente consentite dalla normativa nazionale sopra richiamata che ha stanziato risorse ad hoc in materia di TARI, non si configurano come aiuto di Stato, per l’assenza delle caratteristiche che definiscono l’aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, risultando del tutto compatibili con il mercato interno, trattandosi di risorse destinate a mitigare i danni creati da eventi eccezionali, come sicuramente è l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

9) di procedere all’inserimento del testo della deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

10) di dare atto che sull’importo della tassa rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i;

11) di fissare le rate per l’anno 2021 per il versamento della TARI, in numero di due, con la seguente scadenza:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell’anno), con scadenza al 30/09/2021;

➤ rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 06/12/2021;

➤ rata unica entro la scadenza della prima rata;

12) di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

13) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

Il Sindaco lascia la parola al consigliere Turina per la illustrazione della proposta di delibera in esame.

Il consigliere Turina illustra brevemente la proposta spiegando che, in ottemperanza al Decreto del 25 maggio 2021, l'Amministrazione ha inteso disporre di tutti i fondi stanziati dallo Stato per l'anno 2021 per introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2021, finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza da COVID-19, sono state costrette a sospendere o ridurre l'esercizio della propria attività.

Interviene il consigliere Cocozza, che, facendo riferimento ad una nota dell'Anci, la quale prevede riduzioni della tariffa Tari anche per quelle categorie di attività interessate non solo da chiusure totali per pandemia ma anche da restrizioni, chiede se non era il caso di valutare anche per queste una riduzione della tariffa.

Interviene il dott. Bellesini, il quale fa presente che la scelta è ricaduta su chi ha avuto la chiusura della propria attività e altri criteri, quali ad esempio il fatturato, non sono stati presi in considerazione, perché difficili e contestabili. Si è voluto usare tutte le risorse disponibili, perché in caso contrario si sarebbero dovute restituire e si sono privilegiate le utenze che effettivamente sono state chiuse.

Il consigliere Cocozza chiede se per le utenze domestiche siano previste riduzioni.

Il dott. Bellesini risponde che a tal proposito c'è una novità, in quanto nel Fondone Covid sono previste riduzioni anche per le utenze domestiche; tuttavia, aggiunge, il percorso per queste ultime è diverso, in quanto la richiesta di contributo viene fatta tramite i Servizi Sociali, iter più complesso ma più completo.

Il consigliere Residori chiede il motivo per il quale sia prevista una riduzione del 40% per le banche e gli istituti di credito, che sono sempre rimasti aperti.

Il dott. Bellesini risponde che le banche sono state equiparate agli studi professionali e agli uffici, che durante il periodo della pandemia hanno avuto una riduzione del personale in sede per lo smart working.

Il consigliere Residori fa presente che ogni Comune ha agito in maniera diversa.

Il Sindaco interviene facendo presente che il criterio di applicare il massimo della riduzione a chi è stato chiuso per covid e una quota inferiore a chi è stato aperto è un criterio assolutamente difendibile; andare nel dettaglio e controllare i fatturati di tutte le attività, aggiunge, è un'azione capillare non attuabile. L'Amministrazione ha agito per macrocategorie, senza andare nel singolo; sostiene che si debbano fare scelte difendibili in futuro, ricordando sempre che si tratta di soldi pubblici. Ogni provvedimento della pubblica amministrazione, aggiunge, è frutto di una interpretazione di tutte le normative e della volontà politica; sono stati scelti questi criteri sulla base di un quadro normativo, nel principio della difendibilità amministrativa e della giustificabilità. Ribadisce che, in caso di controlli, l'Amministrazione è in grado di giustificare le proprie scelte. Aggiunge che i processi decisionali non sono mai banali, ma sono sempre il frutto di una discussione tra funzionari e amministratori.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi come sopra riportati.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 12

Con voti favorevoli 8

Contrari //

Astenuti 4 (Residori, Cocozza, Al Zeer e Campedelli)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti n. 12

Con voti favorevoli 8

Contrari //

Astenuti 4 (Residori, Cocozza, Al Zeer e Campedelli)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Mantovani Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Mantovani Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MARTELLI MAURO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario
F.to GOBBI LUCIANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 30-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12-07-2021

COMUNE DI MOZZECANE li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
12-07-2021

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 30-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI MOZZECANE li IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
12-07-2021

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
